

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RONDINONE NICOLA

Nella seduta del 25/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il consumatore rappresenta di avere stipulato in data 14.7.2008 con la convenuta un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dell'importo di € 15.296,60, da rimborsare in n. 84 rate mensili da € 182,10 ciascuna. Il contratto era stato estinto nell'agosto 2011 dopo 38 quote pagate e l'importo versato per l'estinzione era stato di € 7.969,05.

A fronte di commissioni dell'istituto finanziario di € 432,35, di commissioni per l'intermediario finanziario di € 1.162,53, di commissioni agente/mediatore di € 1.606,12 e di costi assicurativi di € 1.483,81, al ricorrente era stato riconosciuto unicamente un rimborso di € 184,00 a titolo di "*rimborso oneri gestionali*". Mentre, secondo il mutuatario, applicando un criterio di calcolo proporzionale alla durata del finanziamento, l'intermediario avrebbe dovuto rimborsargli il 54,8% (pari a 84 rate totali - 38 rate pagate)/84 rate totali) delle menzionate voci contrattuali, ossia € 236,76 per commissioni dell'istituto finanziario, € 636,62 per commissioni intermediario finanziario, € 879,54 per commissioni agente/mediatore, € 812,56 per costi assicurativi.

Di conseguenza, con reclamo del 20.03.13 il cliente, per il tramite di un'associazione di consumatori, chiedeva il rimborso di € 2.381,48 (già nettato del rimborso di € 184,00

indicato nel conteggio estintivo), oltre agli interessi al tasso legale, nonché € 500,00 quale rimborso spese per la redazione e la presentazione del ricorso. Nel medesimo reclamo il consumatore contestava anche la mancanza di chiarezza e trasparenza delle clausole contrattuali.

Non avendo ricevuto riscontro al reclamo, il 5.07.13 il cliente presentava ricorso all'ABF, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente trattenute in sede di estinzione anticipata del finanziamento, per complessivi € 2.381,48 (al netto di quanto già corrisposto dalla convenuta), oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione anticipata e € 500,00 a titolo di rimborso spese legali.

L'intermediario presentava le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 10.9.2013, eccependo preliminarmente l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto il ricorso si riferirebbe a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009. In particolare la convenuta evidenziava che in sede di reclamo sarebbero stati espressamente contestati vizi genetici del contratto (*"invalidità delle clausole contenute"*), stipulato nel 2008.

Nel merito la resistente eccepiva invece che il conteggio estintivo era stato elaborato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 125 TUB [previgente] – poi sostituito dall'art. 125 *sexies* TUB – e dall'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, *"oggi abrogati ma applicabili al caso di specie in ragione di quanto disposto dalla norma transitoria contenuta nell'art. 30 della Direttiva 2008/48/CE del 23.04.2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CE"*. In specie, il comma 2 dell'art. 125 *sexies* TUB rinvia alla disposizioni attuative di una successiva delibera CICR, di cui all'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, contemplante il versamento al creditore *"del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo"*, con la precisazione che il capitale residuo da rimborsare, ove non dettagliato in contratto, andava determinato come *"somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata"* in un allegato allo stesso decreto, e utilizzando il tasso di interesse vigente all'epoca dell'adempimento anticipato. Nel caso in esame, l'intermediario resistente sosteneva di avere richiesto al cliente una somma quantificata *"in applicazione della formula matematica contenuta nell'allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992"*. D'altronde, il nuovo art. 125 *sexies* TUB, successivo alla data di stipula del contratto, *"per espressa previsione normativa di fonte comunitaria è applicabile solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle disposizioni nazionali attuative della Direttiva 2008/48/CE"*, cioè successivamente all'agosto 2010. Con detta norma il legislatore italiano ha introdotto un concetto di pura equità, in conformità all'introduzione, con le Istruzioni di trasparenza della Banca d'Italia del 9.2.2011, dell'obbligo di distinguere, nei contratti di specie, gli oneri aventi natura ricorrente da quelli corrisposti *una tantum*.

Con riferimento alla richiesta di restituzione del premio assicurativo la resistente evidenziava che lo stesso era stato incassato dalla compagnia assicurativa e pertanto la richiesta di restituzione avrebbe dovuto essere sottoposta alla stessa compagnia, come previsto dalla legge n. 221/12.

Con riferimento infine alla richiesta di € 500,00 quale rimborso spese per la redazione e presentazione del ricorso, l'intermediario obiettava che tutti i ricorsi presentati dall'associazione di consumatori cui si è rivolto il ricorrente sono redatti sullo stesso modello di testo con la sola variazione dei dati del cliente.

La convenuta ha quindi chiesto al Collegio, in via preliminare, di dichiarare il ricorso improcedibile; in subordine, di rigettarlo nel merito.

Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail al ricorrente.

DIRITTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo delle quote non maturata di tutte le commissioni (finanziarie, di intermediazione e di agenzia) e degli oneri di assicurazione corrisposti dal consumatore in occasione della stipulazione tramite la convenuta di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio.

Il Collegio rileva innanzi tutto che l'eccezione pregiudiziale di incompetenza *ratione temporis* sollevata da parte convenuta non può essere accolta alla luce del costante orientamento dell'ABF in materia (cfr. *ex multis*, Coll. Milano, n. 5168/13, n. 6727/13), secondo cui "il momento della conclusione del contratto rileva solo se il ricorrente prospetta un vizio genetico del rapporto", diversamente dovendosi avere riguardo alla *causa petendi* e al *petitum*, in particolar modo qualora entri in gioco un profilo di esecuzione del contratto, nel caso in esame pacificamente manifestatosi nell'agosto 2011.

Nel merito, la domanda attorea è meritevole di accoglimento. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Milano, n. 2573/2011, n. 2055/12, n. 2427/13, n. 4289/2013; Coll. Roma, n. 1121/12; Coll. Napoli, n. 1858/12, n. 4887/2013), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturate nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento – al tempo della stipulazione dei contratti *de quibus*, rappresentata dall'art. 125, co. 2, TUB, e dall'art. 3, co. 1, d. m. 8 luglio 1992; cui sono seguiti la Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; il nuovo art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d.Lgs. n. 141/2010; la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 – le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio ritiene in particolare che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring* – del tutto mancante nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue.

Ai fini dell'applicazione di questi principi al caso in esame, dalla documentazione in atti e da quanto affermato dal ricorrente e non contestato dalla resistente si rileva che: i) il finanziamento ammontava a € 15.296,00 di capitale lordo, da rimborsare in 84 rate mensili dell'importo di € 182,10, decorrenti da luglio 2008; ii) detto finanziamento è stato estinto dopo il pagamento della 38° rata.

Su questi presupposti, in applicazione del criterio proporzionale *ratione temporis* – per cui l'importo complessivo delle commissioni e degli oneri assicurativi viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue – risulta che l'importo da rimborsare al ricorrente è pari a € 2.381,49, pressoché corrispondente a quanto dallo stesso richiesto.

Come da domanda, sul menzionato importo dovranno essere computati gli interessi legali dalla data di ricevimento del reclamo quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione restitutoria (v. Coll. Coord. n. 5304/2013). Mentre le spese legali richieste, in conformità ai criteri messi a punto dall'ABF (v., fra le altre, Coll. Milano, n. 1894/2013, n. 5170/2013; Coll. Napoli, n. 2059/2013), non possono essere riconosciute in assenza di idonea documentazione di supporto e avuto riguardo alla non complessità della vicenda.

In accoglimento parziale del ricorso, il Collegio ha quindi ragione di pronunciare la condanna dell'intermediario convenuto al pagamento al consumatore della complessiva somma di € 2.381,49, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.381,49, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO